

ASSOCIAZIONE "LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI"

REGOLAMENTO RECANTE NORME ATTUATIVE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

(Approvato dal Comitato Direttivo dell'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali" in data 15.06.2011).

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Obiettivi e finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Costituzione e accantonamento dell'incentivo
- Art. 4 Conferimento degli incarichi
- Art. 5 Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 6 Responsabilità e copertura assicurativa
- Art. 7 Proprietà dei progetti

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 8 Ripartizione
- Art. 9 Incarichi parziali per la redazione dei progetti

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

- Art. 10 Termini per le prestazioni
- Art. 11 Penalità per errori od omissioni progettuali
- Art. 12 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 13 Applicazione

Allegati:

Tabelle A e B.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in

ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con verbale del Comitato Direttivo, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso Comitato Direttivo può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Comitato Direttivo verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e/o da altra normativa specifica assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.);
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, ecc.) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Comitato Direttivo, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 5

Compatibilità e limiti di impiego

1. I componenti i gruppi per la realizzazione di opere e lavori pubblici possono partecipare, anche contemporaneamente, alla elaborazione di più progetti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Allo scopo di incentivare tutte le strutture tecniche dell'Amministrazione regionale, il personale è incaricato delle prestazioni professionali di cui alla presente disciplina fino ad un massimo introito annuo consentito per ciascun partecipante al progetto, pari all'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al medesimo. Detto limite viene calcolato rapportando il compenso alla durata dell'intervento ed è riferito alla somma dei progetti cui il dipendente partecipa. La differenza non ripartita costituisce economia di spesa.
3. La partecipazione al gruppo per la realizzazione di opere e lavori pubblici è condizionata alla effettiva possibilità, accertata dal Comitato Direttivo, di conciliare le prestazioni di cui alla presente disciplina con i normali compiti di ufficio.

Art. 6

Responsabilità e copertura assicurativa

1. L'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali" provvede alla stipulazione, per intero ed a proprio carico, di polizze assicurative, a copertura della responsabilità civile verso i terzi dei dipendenti incaricati di attività professionali, di natura tecnico-giuridica-amministrativa, che firmano i relativi atti e che si assumono la relativa responsabilità.
2. I necessari stanziamenti sono assunti all'interno del finanziamento dell'opera o del lavoro pubblico da realizzare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dal personale dell'Associazione Laboratorio di diagnostica per i beni culturali restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 8

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Comitato Direttivo sulla base delle percentuali individuate nelle Tabelle A e B allegate al presente regolamento e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività (si tratta delle medesime Tabelle approvate con D.G.R., Regione Umbria, 28 marzo 2011, n. 278, a seguito di contrattazione decentrata di secondo livello).
2. Le quote incentivanti di cui al precedente comma sono comprensive degli oneri per contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge posti a carico dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali".

Art. 9

Incarichi parziali per la redazione dei progetti

1. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Comitato Direttivo. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 10

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Nell'ipotesi in cui non venissero rispettati i tempi stabiliti per la realizzazione dei progetti o di riscontrate incompletezze sulla qualità degli atti progettuali che comportino ritardi sui tempi fissati e sull'avvio delle procedure di gara, il Comitato Direttivo dovrà procedere ad effettuare delle detrazioni sulle quote da attribuire al Responsabile del procedimento ed a tutti i dipendenti riconosciuti responsabili del ritardo, ad eccezione del caso in cui il ritardo o l'incompletezza non siano riconducibili a dirette responsabilità dei soggetti incaricati.

Art. 11

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il Comitato Direttivo procede al recupero.

Art. 12

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione agli aventi diritto della quota di incentivo spettante avviene, di norma, come segue:
Per opere e lavori pubblici:
 - per la fase di progetto: ad avvenuta approvazione della relativa progettazione;
 - per la fase di affidamento: ad avvenuta stipula del contratto d'appalto;

- per la fase di esecuzione: secondo il progresso dei lavori sulla base degli stati di avanzamento per il 90% del dovuto con erogazione del saldo ad approvazione del collaudo finale.
2. Nella eventualità che, per cause non dipendenti dagli aventi diritto, i progetti di opere e lavori pubblici, correttamente elaborati come certificato dal Comitato Direttivo, non siano adottati o approvati entro i successivi sei mesi dalla conclusione delle fasi di cui al comma 1 da parte dei competenti Organi, i soggetti interessati hanno comunque diritto alla liquidazione dell'incentivo per le parti riferite alle prestazioni effettivamente rese.

Art. 13 **Applicazione**

1. La presente disciplina si applica a partire dalla sua approvazione da parte del Comitato Direttivo.
2. La presente disciplina può applicarsi inoltre ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che assumono incarichi conferiti dall'Associazione Laboratorio di diagnostica per i beni culturali e che non costituiscono, per disposizione del Comitato Direttivo, incarichi soggetti alla disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001.
3. Qualora un altro soggetto aggiudicatore affidi prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, a personale dipendente dell'Associazione Laboratorio di diagnostica per i beni culturali in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, gli incentivi sono a carico del soggetto aggiudicatore stesso sulla base della disciplina ivi applicata. Laddove il soggetto aggiudicatore non abbia adottato disposizioni in materia si applica la presente disciplina.
4. Per l'espletamento dell'incarico i dipendenti interessati, di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono acquisire il nulla-osta dall'Amministrazione di appartenenza ai fini della verifica di eventuali incompatibilità della attività assegnata con le funzioni svolte dagli stessi nella medesima Amministrazione e del necessario coordinamento con le esigenze organizzative e funzionali di quest'ultima.

(Tabella A)

Classi di importo in Euro	Percentuale applicata
Fino a 155.000,00	2%
Superiore a 155.000,00 fino a 775.000,00	1,87 %
Superiore a 775.000,00 fino a 5.000.000,00	1,60 %
Superiore a 5.000.000,00 fino a 25.000.000,00	1,47 %
Importi superiori a 25.000.000,00	1,33 %

(Tabella B)

Compiti	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Fase di affidamento dei lavori	Fase di esecuzione dei lavori	Totale
Responsabile del procedimento	Fino al 1,00 %	Fino al 1,00 %	Fino al 2,00 %	Fino al 1,00%	Fino al 5,00 %	Fino al 10,00 %
Tecnici progettisti	Fino al 6,00 %	Fino al 13,00 %	Fino al 21,00 %			Fino al 40,00 %
Direzione lavori					Fino al 19,00 %	Fino al 19,00 %
Coordinatore della sicurezza			Fino al 3,00 %		Fino al 5,00 %	Fino al 8,00 %
Collaudo					Fino al 6,00 %	Fino al 6,00 %
Collaboratori tecnici	Fino al 1,00 %	Fino al 2,50 %	Fino al 3,50 %	Fino al 0,50 %	Fino al 4,50 %	Fino al 12,00 %
Attività amministrativa	Fino al 0,35 %	Fino al 0,35 %	Fino al 0,80 %	Fino al 2,00 %	Fino al 1,50 %	Fino al 5,00 %
Totale	Fino al 8,350 %	Fino al 16,85 %	Fino al 30,30 %	Fino al 3,50 %	Fino al 41,00 %	Fino al 100,00 %